

**Scambio di note
del 14 gennaio/21 settembre 1965****tra la Svizzera e l'Uganda concernente il mantenimento
in vigore del trattato anglo-svizzero d'estradizione
del 26 novembre 1880**

Entrato in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1965

Con scambio di note 14 gennaio/21 settembre 1965, la Svizzera e l'Uganda hanno convenuto di mantenere in vigore, nei loro reciproci rapporti e a contare dal 1° gennaio 1965, il trattato d'estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna del 26 novembre 1880¹, completato dalla convenzione del 29 giugno 1904² (applicabile al territorio dell'Uganda in virtù dell'articolo XVIII), dallo scambio di note 17/23 agosto 1909³ e dalla convenzione addizionale del 19 dicembre 1934⁴ (applicabile al territorio dell'Uganda in virtù dell'articolo 2). Dopo l'acquisto dell'indipendenza, il Governo dell'Uganda aveva innanzitutto confermato il mantenimento in vigore provvisorio dei pertinenti accordi sino al 31 dicembre 1964.

RU 1966 949

1 RS 0.353.936.7

2 RS 0.353.936.7

3 RS 0.353.936.72

4 RS 0.353.936.71

